



COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

(PROVINCIA DI PISTOIA)

Indirizzo: Piazza S. Pertini, 1 - Loc. Taviano n. 1 – C.A.P. 51020 – Sambuca P/se; www.comune.sambuca.pt.it
Fax. 0573/893737 Tel. Centralino 0573/893716, Uff. Tecnico e Polizia 0573/893781
C.F. 80009370471 – P.I. 00838200475

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Luglio 2016

Ufficio Commercio ed Attività Produttive del Comune di Sambuca Pistoiese :
Arch. Francesco Copia

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del

INDICE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza
- Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli
- Articolo 7 - Orari
- Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodicennale nei mercati e nelle fiere
- Articolo 10 - Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione
- Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati
- Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 13 - Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 14 - Subingresso nel titolo abilitativo
- Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera
- Articolo 16 - Miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 17- Mercati e fiere a carattere sperimentale
- Articolo 18 - Individuazione di nuovi mercati e fiere
- Articolo 19 - Mercati straordinari
- Articolo 20 - Funzionamento dei mercati e delle fiere
- Articolo 21 - Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 22 - Mercati: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 23 - Fiere: localizzazione e caratteristiche

Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 24 - Partecipazione
- Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodicennale
- Articolo 26 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 27 - Rinvio
- Articolo 28 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 4 - Commercio itinerante

- Articolo 29 - Abilitazione all'esercizio dell'attività
- Articolo 30 - Modalità di svolgimento
- Articolo 31 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo 5 – Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

- Articolo 32 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 33 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

- Articolo 34 - Fiere promozionali a carattere sperimentale
- Articolo 35 - Individuazione di nuove fiere promozionali
- Articolo 36 - Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 37 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 38 - Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

Titolo 6 - Posteggi fuori mercato

- Articolo 39 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Articolo 40 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 41 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale
- Articolo 42 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato
- Articolo 43 - Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 44 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 45 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Articolo 46 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo
- Articolo 47 - Sanzioni
- Articolo 48 - Disposizioni transitorie
- Articolo 49 - Rinvio

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal consiglio comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e successive integrazioni e modifiche;
 - b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.
 - e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano di cui all'articolo 40 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - i. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - j. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- k. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;
- l. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p. per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- q. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- r. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;
- s. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n°59/2010, ivi compresi quelli per il settore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione per un periodo di anni dodici;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge si determina in 50 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico - sanitario. E' considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
7. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
8. Ogni operatore deve avere in dotazione nel proprio posteggio almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
9. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
10. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
11. E' vietato svolgere attività di battitore.
12. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.

Articolo 6

Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 7

Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati con provvedimento del sindaco, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 8

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nel mercato, nella fiera e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione da parte del Comune di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati da parte del Comune anche sul sito internet dello stesso comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene :
 - a. l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b. l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;

- c. l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d. il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
 - e. l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
5. Il Comune esamina le domande pervenute ed il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione e la contestuale autorizzazione di posteggio nei mercati e nelle fiere. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio (può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità oppure si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008, ecc.)
 - b. nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.
 - c. sorteggio/data ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
 - i. anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 - ii. anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 - iii. anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b. anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;
 - c. nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche struttura). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando.
7. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 6 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 5.

8. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglìoria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.

Articolo 10

Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorit :
 - a) qualit  dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati e seconda del target e dell'et  della clientela, alla vendita on cline o alla disponibilit  all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
 - c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);
2. A parit  di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianit  di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 11

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della L.R. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalit  delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di pi  di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio ai soggetti di cui ai commi 1 e 2   disciplinata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle modalit  di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento, ove ed in quanto compatibili.
5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali   consentita, in virt  della stagionalit  cui   soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che pu  essere:
 - a) dodecennale, con validit  estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validit  limitata ad uno o pi  periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera   effettuata sulla base del criterio del pi  alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parit  di presenze si tiene conto dell'anzianit  di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 13

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 14

Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 15

Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il

definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16 **Miglioria e scambio di posteggi**

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune può indire un bando per la migioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la migioria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la migioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di migioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 17 **Mercati e fiere a carattere sperimentale**

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 18 **Individuazione di nuovi mercati e fiere**

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 19 **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi e sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 20 **Funzionamento dei mercati e delle fiere**

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato è consentito nel periodo invernale (1 ottobre - 15 marzo) dalle ore 7,30 e nel periodo estivo (1 aprile- 30 settembre) dalle ore 6,30.
3. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato, 8,30 nel periodo invernale e 7,30 nel periodo estivo, e terminano non oltre 20 minuti dall'inizio del medesimo.
4. Nel giorno di mercato è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 16,30 nelle aree interessate.
5. Nel giorno di fiera è disposto il divieto di sosta e transito veicolare dalle ore 6,00 alle ore 21. Nel caso in cui la fiera o la fiera promozionale si svolgano in giorni il divieto è disposto per tutta la durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente.

Articolo 21 **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 22

Mercati: localizzazione e caratteristiche

1. I mercati sul territorio del Comune di Sambuca Pistoiese sono quelli riportati all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione del Responsabile del Servizio previa concertazione delle associazioni di categoria degli operatori.

Articolo 23

Fiere: Localizzazione e caratteristiche

1. Le fiere sul territorio del Comune di Sambuca Pistoiese sono quelli riportati all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, al momento non ne sono state individuate.

Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 24

Partecipazione

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

Articolo 25

Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 5 dell'articolo 9.
2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 della legge e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.
3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

Articolo 26
Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 11, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
2. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.
3. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
4. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.

Articolo 27
Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

Articolo 28
Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: Localizzazione e caratteristiche

1. Le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sul territorio del Comune di Sambuca Pistoiese sono quelli riportati all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, al momento non ne sono state individuate.

Titolo 4 - Commercio itinerante

Articolo 29
Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, soggetto intende avviare l'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della SCIA completa e regolare.
2. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - c) all'esercizio dell'attività nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi;
 - d) alla partecipazione alle fiere;
 - e) alla forma itinerante.

Articolo 30
Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.

4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere e posteggi fuori mercato, in aree poste a distanza inferiore a 500 metri dalle zone di mercato e/o di fiera e/o posteggi fuori mercato. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di rilascio del nulla osta in deroga, relativamente a singole aree, in occasione di eventi o manifestazioni commerciali a carattere straordinario che comportino particolare afflusso di persone.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

Articolo 31

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato in località Ponte della Venturina nell'area di forma pressoché triangolare di fronte all'accesso dell'Albergo tra l'edicola e la farmacia.
2. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
3. Il Comune ha la facoltà di individuare eventuali altre aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:
 - tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
 - sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
 - incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
 - incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
 - incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 32

Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori

su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

6. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 33

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 34

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 35

Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 36

Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera .
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Articolo 37

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.
4. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo pretorio, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 38

Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

1. Le fiere promozionali sul territorio del Comune di Sambuca Pistoiese sono quelli riportati all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, al momento non ne sono state individuate.

Titolo 5 – Posteggi fuori mercato

Articolo 39

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
2. In merito ai posteggi fuori mercato individuati nel Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche di cui alla delibera del C.C. n° 6/2012 ancora da assegnare oppure di nuova istituzione il Comune esamina le domande pervenute sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 del presente Regolamento ed il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia successivamente l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio fuori mercato.
3. Successivamente al bando di cui al comma 2 e/o relativamente ai posteggi fuori mercato già assegnati negli anni passati il Comune esamina le domande pervenute sulla base dei criteri di cui ai commi 5 - 6 e 7 dell'articolo 9 del presente Regolamento ed il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia successivamente l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio fuori mercato.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del presente Regolamento è disciplinata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento, ove ed in quanto compatibili.
5. Il bando predisposto dal Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
- 6.

Articolo 40
Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 41
Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 42
Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 43
Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 44
Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono riportati all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. L'orario per l'accesso degli operatori titolari di concessione ai posteggi è consentito nel periodo invernale (1 ottobre - 15 marzo) dalle ore 7,30 e nel periodo estivo (1 aprile - 30

settembre) dalle ore 6,30, mentre l'orario di vendita inizia alle ore 8,30 nel periodo invernale ed alle ore 7,30 nel periodo estivo e termina alle ore 13,00.

- 3 Detti orari possono essere modificati in sede di predisposizione del bando da parte del Comune o con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzarli a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e/o a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- 4 Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi.
- 5 Il posteggio (esistente dal 1999) ad uso edicola punto esclusivo autorizzato a suo tempo con atto di concessione per occupazione di suolo pubblico prot. n° 723 del 06 febbraio 1999 non è sottoposto agli orari sopramenzionati in quanto l'attività per la vendita della stampa quotidiana e periodica avviene da uno chiosco di proprietà del concessionario, previo acquisizione del titolo edilizio.

Titolo 6 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 45

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 46

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge.

Articolo 47

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 48

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato sono così prorogate:
 - a) le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
 - b) le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010,

- vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 che scadranno quindi il 7 maggio 2017;
- c) le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
 3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni di superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.
 4. Il posteggio (esistente dal 1999) ad uso edicola punto esclusivo per la vendita della stampa quotidiana e periodica autorizzato con atto di concessione per occupazione di suolo pubblico prot. n° 723 del 06 febbraio 1999 ad uso chiosco per la vendita della stampa quotidiana e periodica con durata triennale con inizio dal 08 febbraio 1999, ma di fatto prorogata tacitamente; Considerata, quindi l'esigenza di dare certezza applicativa all'intesa della Conferenza unificata Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed integrata dall'Accordo del 16 luglio 2015 e del 24 marzo 2016 contemperando:
 - i. la situazione di fatto relativamente all'oggettiva incertezza sulla scadenza della sopramenzionata concessione;
 - ii. la ragionevole necessità di organizzare l'attività amministrativa da parte degli Uffici preposti circa la prossima fase delle procedure di selezione degli operatori commerciali ai fini della riassegnazione;
 - iii. l'opportunità di individuare una scadenza legale della concessione, in via equitativa.Per quanto sopra si individua la scadenza della sopramenzionata concessione nel termine del 7 maggio 2017, come le altre due già rilasciate da questo Comune (una in località Ponte a Rigoli ed una a Treppio).

Articolo 49 **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.